

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4
N. 250/AV4 DEL 05/04/2017

Oggetto: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO STUDENTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. GENTILI – SAN GINESIO: ACCOGLIMENTO CONVENZIONE

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di accogliere, nel rispetto della normativa specifica, la richiesta inoltrata dall'Istituto di Istruzione Superiore "A. Gentili" di San Ginesio per lo svolgimento di un periodo di alternanza Scuola-Lavoro a favore degli studenti delle classi terza e quarta;
- 2) Di stipulare apposita convenzione con il precitato Istituto per l'inserimento di studenti come da documentazione allegata, facente parte integrante del presente atto;
- 3) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Firma

Il Direttore della Area Vasta n. 4

Dott. Livini Licio

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale)

Normativa

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Circolare 15 luglio 1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione Generale impiego, recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/03/98”;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- Nota Direzione Amministrativa ASUR Marche n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale ASUR Marche protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR Marche protocollo n. 23827 del 14/11/2011.

Con e-mail del 25/01/17 e 23 e 27/02/17 l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Gentili” di San Ginesio ha inoltrato richiesta circa la disponibilità dell'Azienda ad accogliere alunni tirocinanti delle classi terza e quarta, in alternanza scuola-lavoro, con decorrenza 29/05/2017 fino al 14/06/2017, allegando apposita e specifica convenzione.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 53 del 28/3/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” nonché all'art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola/lavoro, a norma dell'art. 4 della L. n. 53/2003”, per i giovani della scuola secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni “sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.

Ai sensi del successivo art. 3 del ridetto D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005 “le istituzioni scolastiche o formative singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti sopra individuati.

La realizzazione pratica della citata metodologia didattica del sistema dell'istruzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l'Ente e la Scuola, così come previsto nel Decreto del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 (art. 4, comma 2 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196 del 24/6/1997 sui tirocini formativi e di orientamento"). Nel merito sono state emanate anche la Circolare del Ministero del Lavoro n. 92 del 15/7/1998 che disciplina i tirocini definendo, in particolare, finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutoraggio, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Considerata la rilevanza formativa si ritiene di poter accogliere la richiesta di convenzione per lo svolgimento del periodo formativo alternanza scuola/lavoro.

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4 il seguente schema di determina:

- 1) Di accogliere, nel rispetto della normativa specifica, la richiesta inoltrata dall'Istituto di Istruzione Superiore "A. Gentili" di San Ginesio per lo svolgimento di un periodo di alternanza Scuola-Lavoro a favore degli studenti delle classi terza e quarta;
- 2) Di stipulare apposita convenzione con il precitato Istituto per l'inserimento di studenti come da documentazione allegata, facente parte integrante del presente atto;
- 3) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente

Dott.ssa Stefania Mancinelli

Per il parere infrascritto:

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

N. 1 CONVENZIONE

Numero: 250/AV4

Data: 05/04/2017

Pag.
4

<p>ISTITUTO <i>di</i> ISTRUZIONE SUPERIORE</p> <p>"ALBERICO GENTILI" <i>di</i> SAN GINESIO</p> <p>C.F.:83012350431 - C.M.: MCIS00700T - <u>WWW.ISTITUTOGENTILI.GOV.IT</u></p> <p>Via G.Matteotti, 18 - 62026 San Ginesio (MC) -</p> <p>☎ 0733.656018 – ☎ 0733.652308</p> <p>✉ MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT –  <u>MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT</u></p>	<p>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</p> <p>(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005, legge 107/2015)</p>	<p>Mod. 4</p>	
		<p>a.s.</p> <p>2016/2017</p>	
<p>CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</p>			

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L'istituto di Istruzione Superiore "A. Gentili" con sede in San Ginesio (MC) via G. Matteotti n. 18, codice fiscale 83012350431 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, nata a Colmurano (MC) il 18/06/1952, codice fiscale SLVLCN52H58C886G;

E

Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 4 Fermo con sede legale in Ancona, via Oberdan, 2 c.a.p. 60122 e sede operativa in Fermo, Via Zeppilli, 18 c.a.p. 63900 codice fiscale/Partita IVA 02175860424 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Legale Rappresentante Dr. Livini Licio nato a Fermo (FM) il 09/09/1955 codice fiscale LVNLCI55P09D542G

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. L' Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 4 Via Zeppilli, 18 Fermo, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 9 studenti in Alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Gentili" di San Ginesio (MC), di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

2. La presente convenzione, concernente il periodo di Alternanza scuola-lavoro degli studenti

ALESSANDRINI RACHELE	Classe III	Liceo Scientifico op. Scienze Applicate
CILLI SOFIA	Classe III	Liceo delle Scienze Umane
MARIANI VALENTINA	Classe III	Liceo Scientifico
TUFINA CRISTAL	Classe III	Liceo Scientifico op. Scienze Applicate

decorre dal 29/05/2017 fino al 08/06/2017 e per gli studenti

BOHEME LARA CHANTAL	Classe IV	Liceo Scientifico
CECCHI ANNA	Classe IV	Liceo delle Scienze Umane
COLIBAZZI TIZIANO	Classe IV	Liceo Scientifico op. Scienze Applicate
DE LUCA GIANLUCA	Classe IV	Liceo Scientifico op. Scienze Applicate
DI FLAVIO SOPHIA	Classe IV	Liceo delle Scienze Umane
TUCCI GIUSEPPE	Classe IV	Liceo Scientifico op. Scienze Applicate

decorre dal 29/05/2017 fino al 14/06/2017.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- j) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- k) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- l) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- m) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- n) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

promotore) e. contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo studente/agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente/gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente/agli studenti; individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e data, Sau. Giovinio... 28/2/2018

Il legale rappresentante dell'Istituzione scolastica
Dirigente scolastico IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Salvucci

Il legale rappresentante della Struttura ospitante

IL DIRETTORE
D. Licio LIVINI

Firme apposte sull'originale



REGIONE MARCHE

Numero 250/AV4

Data 05/04/2017

DETERMINA N. 250/AV4 DEL 05/04/2017

**PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO STUDENTI ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE A. GENTILI – SAN GINESIO: ACCOGLIMENTO CONVENZIONE**

PUBBLICAZIONE:

dal 05/04/2017 al 19/04/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 05/04/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

05/04/2017

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____